



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 26.2022

Seregno, 31 agosto 2022

DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.L. 73/2022)

Si segnalano numerose novità contenute nel Decreto semplificazioni (D.L. 21 giugno 2022 n. 73) definitivamente approvato e convertito in Legge (L. 4 agosto 2022 n. 122) con decorrenza dal 20-08-2022.

Di seguito una disamina delle principali disposizioni.

PAGAMENTO BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

I commi 4 e 5 dell'articolo 3 introducono una significativa semplificazione degli adempimenti in tema di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche¹.

Viene infatti incrementato - per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 - da 250 euro a **5.000 euro** il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre.

Di seguito, i termini previsti per il pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

1° Trimestre → 31 maggio (*) (**)

2° Trimestre → 30 settembre (**)

3° Trimestre → 30 novembre

4° Trimestre → 28 febbraio dell'anno successivo

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre (**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Se, invece, gli importi dovuti per il primo e secondo trimestre sono superiori a 5.000 euro, i versamenti devono essere effettuati entro le scadenze ordinarie.

NUOVO CALENDARIO FISCALE

Il Legislatore interviene nella semplificazione del rapporto fisco contribuente apportando alcune modifiche al calendario fiscale dei contribuenti.

Di seguito, nel dettaglio, le principali variazioni del calendario fiscale previsto dalla versione definitiva del decreto Semplificazioni:

¹ articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. n. 124/2019



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Rif. decreto Semplificazioni	Termini oggetto di modifica	Nuova scadenza
Articolo 3, comma 1	Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo semestre ex articolo 21-bis del D.L. 78/2010 (LIPE)	30 settembre di ciascun anno
Articolo 3, comma 2	Termine per l'invio all'agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli degli elenchi INTRASTAT per le operazioni intracomunitarie ex articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993	Giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento
Articolo 3, comma 6	Termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno ex articoli 4, comma 1-ter, del D.lgs. n. 23/2011 e 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 per gli anni di imposta 2020 e 2021	30 settembre 2022 (*)
Articolo 14	Termine per la registrazione degli atti in termine fisso ex articolo 13, commi 1 e 4, e art. 19, comma 1, DPR n. 131/1986	La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'atto o, se precedente, dall'inizio del contratto
Articolo 35, comma 4	Termine per la presentazione della dichiarazione IMU di cui all'articolo 1, commi 769 e 770, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) relativa all'anno di imposta 2021	31 dicembre 2022

SEMPLIFICAZIONI FISCALI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE DEI REGISTRI CONTABILI

Con il comma 2-bis dell'articolo 1 viene abrogato l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

In particolare, la disposizione, novellando il comma 4-quater dell'articolo 7 del D.L. n. 357/1994, stabilisce che non soltanto la tenuta (così come previsto dalla norma finora vigente) ma **anche la conservazione** di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, **sono, in ogni caso, considerati regolari** in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale (di cui al D.lgs. n. 82/2005) se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e **vengono stampati a seguito della richiesta** avanzata dagli organi procedente ed in loro presenza.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

A seguito di tali modifiche, quindi, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

L'articolo 5 - intervenendo sull'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni (di cui al D.lgs. n. 346/1990) - semplifica gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti a soggetti defunti e riduce i tempi di pagamento ai beneficiari.

In particolare, viene disposto che, nei casi di eredità devoluta per legge, salva diversa comunicazione espressa dai soggetti interessati, **i rimborsi** di competenza dell'Agenzia delle Entrate spettanti al defunto **sono corrisposti ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione** validamente presentata alla data di erogazione del rimborso, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Se il chiamato all'eredità non intende accettare il rimborso fiscale, dovrà restituire l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate. È demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di trasmissione all'Agenzia della predetta comunicazione di rinuncia al rimborso.

SEMPLIFICAZIONE CONTROLLI DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

Con l'articolo 6 vengono ridotti i controlli sulle dichiarazioni precompilate. In particolare, per effetto della norma, **si evita che**, con riferimento alle spese sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera sanitaria, compresi i dati riferiti a ciascun documento di spesa, il CAF o il **professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono stati modificati**.

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA AL CONTRIBUENTE

L'articolo 6-bis introduce modalità semplificate di comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.

Nello specifico, viene disposto che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima.

SEMPLIFICAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

L'articolo 7 interviene sulla validità dell'attestazione dei contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.

In particolare, viene disposto che tale attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Attraverso l'articolo 8, di modifica dell'articolo 83 del TUIR – si introducono semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili.

Nello specifico:

- si estende il principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del TUIR) anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- si dispone che il principio di "derivazione rafforzata" vale ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tale previsione non si applica ai componenti negativi di reddito (es. le perdite) per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998;
- si prevede che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi delle nuove disposizioni rilevano anche ai fini dell'IRAP. Tale rilevanza non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal comma 8 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998.

Le novità sono applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022 e, pertanto, a partire dal 2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

L'articolo 9 dispone l'abrogazione:

- dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, della disciplina delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell'articolo 2 del D.L. n. 138/2011
- a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020), dell'addizionale all'Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, di cui all'articolo 3 della legge n. 7/2009 (Robin tax sulle attività petrolifere).

ESTEROMETRO

L'articolo 12 amplia le ipotesi di esonero dalla presentazione dell'esterometro, previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In particolare, con la disposizione vengono escluse dall'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate le operazioni **di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini dell'IVA in Italia** ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

Per effetto della modifica legislativa, pertanto, sono escluse dall'obbligo comunicativo dell'esterometro: - le operazioni documentate da bolletta doganale; - le operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

elettroniche; - le operazioni fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di valore inferiore a 5.000 euro.

L'articolo 13, invece, fissa al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere. In base al nuovo regime sanzionatorio entrato in vigore dal 1° luglio 2022, in caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

MONITORAGGIO FISCALE

L'articolo 16 **riduce da 15.000 a 5.000 euro l'importo oltre il quale gli intermediari finanziari devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, i dati analitici dei trasferimenti** da o verso l'estero effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera s), del D.lgs. n. 231/2007 (assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi). Sono oggetto della comunicazione le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR.

REVERSE CHARGE

L'articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo di inversione contabile dell'IVA per le seguenti operazioni indicate nelle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 del D.P.R. n. 633/1972: - cessioni di telefoni cellulari; - cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; - trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra; - trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; - cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell'art.7-bis, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/72.

ISA

L'articolo 24 prevede, anche per il 2022, specifici correttivi degli ISA, così come è stato per i periodi di imposta 2020 e 2021. Viene inoltre disposto che:

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

DISPOSIZIONI PER IL TERZO SETTORE

Trasmigrazione nel registro unico nazionale del terzo settore

L'articolo 25-bis interviene sul comma 2 dell'articolo 54 del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017), disponendo che ai fini del computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.

Modifiche al codice del terzo settore

Con l'articolo 26 si apportano significative modifiche al Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). In particolare, si interviene: - sull'articolo 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi); - sull'articolo 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali); - sull'articolo 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali); - sull'articolo 84 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici); - sull'articolo 85 (Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale); - sull'articolo 87 (Tenuta e conservazioni delle scritture contabili); - sull'articolo 88 (De minimis).

Altre novità riguardano la disciplina dell'impresa sociale, con modifiche agli articoli 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali) e 18 (Misure fiscali e di sostegno economico) del D.lgs n. 112/2017.

Adeguamenti statutari

L'articolo 26-bis estende al 31 dicembre 2022 il termine per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale per adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) con la procedura semplificata di approvazione in assemblea ordinaria.

ONERI INFORMATIVI E PUBBLICITARI PER GLI ENTI CHE PERCEPISCONO BENEFICI DI NATURA PUBBLICA

Il comma 6-bis dell'articolo 3 interviene sulla disciplina dell'obbligo di pubblicità previsto per i soggetti che percepiscono "vantaggi economici" di natura pubblica, introdotta dall'articolo 1, comma 125 e 125-bis, della legge n. 124/2017.

Tale adempimento, si ricorda, riguarda le associazioni e le imprese che hanno ricevuto da Enti pubblici (compresi, tra gli altri, le Camere di commercio e gli Enti pubblici non economici) sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Con il comma 6-bis si dispone che fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

I commi da 2 a 8 sempre dell'articolo 23, invece, introducono un sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019).

In particolare, si prevede che le imprese **possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati** o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

La richiesta delle certificazioni è subordinata all'assenza di verifiche in corso o di contestazioni per utilizzo indebito di crediti d'imposta.

La certificazione:

- sarà rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad individuare i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione. Con il medesimo decreto saranno stabilite anche le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione sono compresi, in ogni caso, le università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché gli enti pubblici di ricerca;
- esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

SOGLIE DI ALLERTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA

L'articolo 37-bis interviene sull'articolo 25-novies del Codice della crisi d'impresa (D.lgs. n. 14/2019), concernente le segnalazioni previste per l'avvio della procedura di composizione negoziata.

Nello specifico, viene previsto che gli obblighi di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo posti a carico dell'Agenzia delle Entrate sussistono in relazione all'esistenza di un **debito scaduto e non versato relativo all'IVA**, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010, **di importo superiore a 5.000 euro e**, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 euro.

Viene inoltre stabilito che:



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- le segnalazioni dall'Agenzia delle Entrate devono essere inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis del DPR 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis del D.L. 78/2010;
- le disposizioni di cui all'articolo 25-novies, attinenti alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, si applicano, con riferimento all'Agenzia delle Entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010 relative al secondo trimestre 2022.

ASSEGNO UNICO FIGLI CON DISABILITÀ

All'articolo 38 vengono apportate diverse modifiche alla disciplina dell'assegno unico universale, di cui al D.lgs. n. 230/2021.

In particolare:

- tra i destinatari dell'assegno sono inseriti i nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti;
- per il solo anno 2022, l'importo base previsto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età viene parificato a quello per i figli minorenni, che varia in base all'ISEE da 175 a 50 euro mensili.

A decorrere dal 2023, la misura di base per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile torna ad essere pari a 85 euro mensili in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, con una riduzione graduale per livelli di Isee superiori, fino (per i casi di Isee pari o superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 25 euro;

- limitatamente al 2022, la maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa per i figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. A decorrere dal 2023, per ciascun figlio maggiorenne a carico, disabile e di età inferiore a 21 anni, la maggiorazione torna ad essere pari a 80 euro mensili;
- si prevede, sempre con riferimento al 2022, un importo aggiuntivo di 120 euro per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con Isee non superiore a 25.000 euro.

Le predette disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.

CREDITI DI IMPOSTA ENERGIA E GAS

Con l'articolo 40-quater si **abroga** il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto Aiuti (D.L. 50/2022) che vincolava la fruizione dei crediti di imposta per il secondo trimestre per imprese gasivore, non gasivore e non energivore al regime del "de minimis".

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino